

DOC. 25

16. Potenza e persistenza dei diritti signorili:  
il « manuale dei diritti » di Essigey  
(Essigey, Costa d'Oro, cantone di Genlis) del 1780

Art. 1: sono dovuti al signore, all'atto di ogni vendita, lodi del prezzo di ogni bene acquistato, su tutti i beni senza eccezione, in ragione della dodicesima parte del prezzo di ogni bene acquistato, fatti salvi il diritto di confisca e quello di sequela nel caso non si paghino i lodi entro quaranta giorni; ci si può anche limitare a pretendere un'ammenda pari a tre lire e cinque soldi.

Art. 2: gli abitanti di Essigey che ivi hanno domicilio devono ognuno una gallina al primo giorno di quaresima, e una *corvée* di braccia al tempo della fienagione per chiunque vi è soggetto; la suddetta *corvée* è sempre stata prestata, ma la gallina non è mai stata riscossa.

Art. 3: ognuno, sia coltivatore, sia che eserciti altre attività, se in possesso di cavalli o di buoi e di finimenti, deve anch'egli una volta l'anno una *corvée* di aratura o di vendemmia, o in tempo di semina.

Art. 4: è compito del suddetto signore far riscuotere la decima in tutte le terre della signoria in ragione di un covone ogni quattordici; atteso che il priore di Tart ne riscuote uno sui quindici di cui ogni *cuchot* (barca) è composto, il totale per le due decime è rappresentato da un tasso di due quindicesimi.

Art. 5: appartiene al suddetto signore l'esercizio dell'alta, media e bassa giustizia in tutta l'estensione del dominio diretto.

Art. 6: tutti gli abitanti devono fare la guardia notturna e diurna al castello del suddetto luogo.

Art. 7: gli abitanti devono curare la manutenzione del canale che porta l'acqua del fiume nei fossati del suddetto castello. Sono del pari obbligati a recintare di una siepe di spini morti il prato chiamato *closeau*, della superficie di nove *soitures* e due terzi (tre ettari).

Art. 8: tutti coloro che vendono vino al detto paese di Essigey debbono al signore una pinta di vino... che i venditori sono obbligati a portare nel suo castello, un'ora dopo l'apertura della botte, sotto pena di un'ammenda di tre lire e cinque soldi...

Art. 9: nessun abitante possiede il diritto di pesca e di caccia nel territorio del suddetto Essigey, sotto pena della confisca delle trappole e degli annessi, e dell'ammenda di tre lire e cinque soldi; lo stesso dicasi degli stagni...

Art. 10: in ogni tempo il signore può tenere i propri boschi in bandita, senza quindi che sia permesso a nessuno raccogliervi legna o mandarvi il bestiame, sotto pena di tre lire e cinque soldi di ammenda...

Estratto dagli Archivi dipartimentali della Costa d'Oro, serie E, numero 2688. Pubblicato ne *La Bourgogne des Lumières*, documenti d'archivio, ed. del CRDP, Académie de Dijon, 1968, pp. 78-79.

17. Sedute di un tribunale signorile nella pianura della Saona

Sedute ordinarie del balivato del marchesato di la Perrière tenute e recate a conclusione nel villaggio di Franxault nel luogo ordinario e nella maniera usata da noi, Christophe Claude Jolclerc, avvocato alla Corte, balivo di la Perrière in ordine alle indagini dell'avvocato Jean Boisot, procuratore fiscale del detto balivato e di tutti i suoi abitanti.

...I sottoscritti sono tenuti a comparire alle sedute: i signori Denis Gault, Jacques Desportes. Ecco l'atto del giuramento ora prestato dai suddetti signori...

In seguito alle indagini del procuratore fiscale viene fatto divieto a tutti gli abitanti di questo marchesato di cacciare, di portare il fucile sui territori di questa signoria ed anche di tenere in casa armi da fuoco.

Divieto... di giurare e di bestemmiare il santo nome di Dio sotto pena di ammenda e di procedimento penale...

Proibiamo inoltre di dare da bere agli abitanti, famigli e domestici durante i servizi divini o in altro tempo, e vietiamo ai suddetti abitanti e agli altri di frequentare le bettole sotto pena di cento lire di ammenda, da destinare per una metà alla chiesa e per l'altra al signore...

...Cinquanta lire di ammenda al bettoliere Jacquiot per aver dato da bere in recidiva... Dieci lire di ammenda al bettoliere Fleuret sia per aver dato da bere sia per aver portato il proprio gregge a pascolare separatamente...

Divieto agli abitanti di tenere capre... di inviare i loro maiali a pascolare nei prati... divieto di permettere che i battitori tengano la pipa accesa nei granai sotto pena di dieci lire di ammenda contro chi lo permetterà, e di prigione contro chi lo farà... divieto di fumare e di portar fuoco nelle strade...

Archivi dipartimentali della Costa d'Oro, serie B 2... testo citato da Pierre de Saint-Jacob, *Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du milieu du XVII<sup>e</sup> siècle à la révolution*, Digione 1962, pp. 60-62.